



# COMUNE DI PAPOZZE

Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po

C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 - Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 - Partita IVA 00226990299

E-Mail: papozze@comune.papozze.ro.it



Prot. n. 1127

li 25/03/2019

## ORDINANZA SINDACALE N. 03 DEL 25/03/2019

**OGGETTO: INTERVENTI DI LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA (DEL PINO E DELLA QUERCIA) ED EUPROTTIDE.**

### IL SINDACO

**Rilevato** che con la stagione primaverile si ripresentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, e nella fattispecie la Processionaria del pino (*Traumatocampa pityocampa*) la Processionaria della quercia (*Thaumetopoea processionea*) e l'Euprottide (*Euproctis chrysorrhoea*);

**Dato atto** che ai sensi dell'art.1 del D.M. 30 ottobre 2007 la lotta contro la Processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

**Considerato** che il periodo migliore per l'intervento preventivo è in inverno/primavera prima che le larve siano uscite dai nidi;

**Atteso che** dalle forme larvali di questi insetti infestanti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone e animali che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

**Fatto presente** che l'Amministrazione Comunale provvede all'esecuzione degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private, a cura e spese dei proprietari;

**Ritenuto**, pertanto, necessario intervenire a tutela della salute pubblica;

**Visto** il D.M. 30/10/2007;

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs.267 del 18/8/2000;

### ORDINA

- a tutti i proprietari/possessori/detentori di aree verdi e agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nella loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi di Processionaria ed Euprottide;
- dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti; tutte le specie di pino e di quercia e in particolare il Pino silvestre (*Pinus sylvestris*), Pino nero (*Pinus nigra*), Pino strobo (*Pinus strobus*) per la Processionaria;
- tutte le specie arboree e in particolare Quercia, Olmo, Carpino, Tiglio, Salice, Castano, Robinia, e Piante da frutto per l'Euprottide;
- nel caso che si riscontrasse la presenza dei nidi della Processionaria e/o dell'Euprottide, si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi e con l'attivazione della profilassi rivolgendosi a ditte specializzate;

### AVVISA

- che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
- che è fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale;
- per le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza Sindacale sarà applicata la sanzione amministrativa prevista, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

#### DA' ATTO

- dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art.10 c.2 e c.3 e art.11 del codice di comportamento aziendale e dell'art.6bis della legge 241/90 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
- che il presente atto sarà pubblicato nel sito web dell'ente;

#### DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio dando atto che la pubblicazione avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;

L'invio della presente ordinanza a:

- Regione Veneto - Servizi Fitosanitari ;
- Corpo Polizia Municipale convenzionata del Comune di Rosolina per l'attività di controllo e vigilanza e per l'applicazione delle sanzioni previste dalla medesima;
- Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria n. 5.

#### INFORMA

##### CHE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4 DELLA LEGGE 241/90

Avverso il provvedimento di cui sopra è ammesso ricorso in sede amministrativa o giurisdizionale amministrativa da parte di coloro che hanno un interesse personale diretto ed attuale. Nella proposizione dell'eventuale ricorso dovrà essere tenuta presente l'alternatività del ricorso giurisdizionale amministrativo con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Le autorità ed i termini per ricorrere sono i seguenti:

##### RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolato dagli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 29/11/1971, n. 1199, è proponibile per motivi di sola legittimità sia a tutela di diritti soggettivi che di interessi entro 120 giorni dalla data di pubblicazioni.

##### RICORSO GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVO

Regolato dalla legge 06/12/1971, n. 1034, è proponibile, in via generale, a tutela di interessi legittimi ovvero, in caso di giurisdizione esclusiva, anche di diritti. Il ricorso deve essere notificato ai soggetti indicati dall'art. 21 della legge 1034/1971 entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione. Il ricorso con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato alla cancelleria del Tribunale Amministrativo di Venezia entro 30 giorni dall'ultima notifica.

Letto, confermato e sottoscritto.



IL SINDACO

*Puljji Rome*